

PERETTI ROTTAMI S.R.L.

**Procedura del Sistema di segnalazione
delle violazioni in materia di *Whistleblowing***

1. Glossario

- **ANAC:** Autorità Nazionale Anticorruzione, Autorità con il potere di gestione delle segnalazioni esterne e di applicazione delle sanzioni.
- **Canali per le segnalazioni:** canali con cui è possibile effettuare le segnalazioni.
- **Codice in materia di protezione dei dati personali** o **Codice Privacy:** Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196.
- **Contesto lavorativo:** attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione.
- **Decreto 231:** Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
- **Decreto Whistleblowing:** Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24.
- **Facilitatore:** Persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
- **GDPR:** Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.
- **Gestore Whistleblowing** o **Gestore:** persona fisica interna all'impresa, ufficio interno ad essa o soggetto esterno, dotato di autonomia e adeguatamente formato, cui la Società affida la gestione del canale di segnalazione interna dalla medesima istituito, ai sensi dell'art. 4 co. 2 del Decreto *Whistleblowing*;
- **Informazioni sulle violazioni:** informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico, nonché gli elementi riguardanti condotte volte a occultare tali violazioni.
- **Modello 231:** Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/01.
- **Organismo di Vigilanza** o **OdV:** organismo di controllo, di natura monocratica, preposto da Peretti Rottami S.r.l. alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231, nonché al relativo aggiornamento.
- **Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. A titolo esemplificativo, sono forme di ritorsione: il licenziamento o la sospensione; la retrocessione di grado o la mancata promozione; il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; la sospensione della formazione; l'imposizione o amministrazione di misure disciplinari, la nota di biasimo o altra sanzione, anche pecuniaria; la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; la discriminazione, il trattamento svantaggioso o iniquo.
- **Segnalazione:** comunicazione scritta od orale del Segnalante, avente ad oggetto informazioni sulle violazioni di cui il Segnalante stesso è venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo.
- **Segnalante:** soggetto che effettua una Segnalazione appartenente ad una delle categorie individuate dall'art. 3 del Decreto *Whistleblowing*. Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche: quando il rapporto giuridico di cui sopra non è ancora iniziato, se le

- non è gerarchicamente o funzionalmente subordinato e quindi riferisce direttamente all'Organo Amministrativo della Società;
- non svolge funzioni operative;
- non partecipa all'adozione degli eventuali provvedimenti decisionali conseguenti alle violazioni segnalate, che sono rimessi alle funzioni o agli organi aziendali competenti.

Il Gestore del canale:

- riceve, esamina e valuta le segnalazioni delle violazioni ricevute;
- assicura il corretto svolgimento del procedimento di segnalazione delle violazioni;
- riferisce direttamente all'Organo Amministrativo gli esiti del procedimento originato dalla segnalazione, ove rilevanti, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del D.lgs. n. 24/2023;
- garantisce la confidenzialità delle informazioni ricevute;
- garantisce la riservatezza del Segnalante, del segnalato e di tutte le persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione;
- tutela adeguatamente il Segnalante e gli altri soggetti tutelati dal D.lgs. n. 24/2023 contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti alla segnalazione;
- è costantemente formato in relazione alla gestione del canale di segnalazione e cura la formazione al personale della Società, illustrando in maniera chiara, precisa e completa il procedimento di segnalazione interno adottato indicando i presidi posti a garanzia della riservatezza dei dati personali;
- pone a disposizione del Segnalante informazioni chiare sui canali, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni.

All'Organismo di Vigilanza è altresì affidata la protocollazione e la gestione delle segnalazioni nonché la relativa istruttoria.

Il Gestore, quale persona fisica preposta alla ricezione e gestione delle segnalazioni, tratta i dati in qualità di soggetto autorizzato al trattamento ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del Codice Privacy.

4. Ambito di applicazione

4.1. Ambito di applicazione oggettivo

Ai sensi del Decreto *Whistleblowing*, la segnalazione deve riguardare una violazione, come sopra definita. In particolare, sono oggetto di segnalazione:

- illeciti rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni del Modello 231;

di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nello svolgimento dell'attività lavorativa.

Restano escluse dalle segnalazioni ammissibili:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero

- Quest'ultimo deve: a) garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante e del contenuto delle buste; b) procedere all'archiviazione della segnalazione attraverso idonei strumenti che permettano di garantire la riservatezza dei soggetti tutelati dalla normativa vigente;
- **segnalazione orale**, contattando l'avv. Giuseppe Damini al numero: 011-533234 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 19:00). Al momento della ricezione della segnalazione, il Gestore documenta la medesima mediante resoconto dettagliato ed il relativo contenuto viene controfirmato dal Segnalante, previa verifica ed eventuale rettifica. Il Gestore deve: a) garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante; b) procedere all'archiviazione della segnalazione attraverso idonei strumenti che permettano di garantire la riservatezza dei soggetti tutelati;
 - **incontro diretto e riservato con il Gestore del canale di segnalazione interna**, contattando l'avv. Giuseppe Damini al numero: 011-533234 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 19:00). La segnalazione viene acquisita mediante incontro diretto da parte del Gestore. L'incontro avviene entro il termine di 15 giorni dalla richiesta, in un luogo adatto a garantire la riservatezza del Segnalante. Il Gestore procede a stilare un verbale che viene sottoscritto da entrambi al termine dell'incontro o, in alternativa, a stilarlo successivamente e ad inviarlo, entro sette giorni dall'incontro, al Segnalante tramite e-mail all'indirizzo non aziendale da quest'ultimo comunicato in modo da poterne verificare, rettificare e confermare il contenuto.

Nel caso di ricezione di segnalazioni anonime, qualora risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione, esse vengono equiparate da Peretti Rottami S.r.l. alle segnalazioni ordinarie. In ogni caso, le segnalazioni anonime vengono registrate dal Gestore, che conserva la relativa documentazione attraverso strumenti idonei affinché siano garantite al Segnalante anonimo - che sia stato successivamente identificato e che abbia subito ritorsioni - le tutele previste per il *whistleblower*.

Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso dal Gestore, laddove il Segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia *whistleblowing* o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione (per esempio, dall'apposizione del termine "*whistleblowing*" nella segnalazione o dal richiamo alla normativa in materia), la segnalazione è considerata segnalazione di *whistleblowing* e va trasmessa tempestivamente al Gestore Whistleblowing e, comunque, non oltre 7 giorni dal suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante. In tal caso, il Gestore traccia la segnalazione con le medesime modalità utilizzate per la gestione di quella cartacea.

Diversamente, qualora il Segnalante non dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, detta segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria.

La segnalazione deve contenere:

- i dati identificativi del segnalante (nome, cognome, luogo e data di nascita), nonché un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti;
- la tipologia di rapporto giuridico con Peretti Rottami S.r.l.;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, specificando i dettagli relativi alle notizie circostanziali e ove presenti anche le modalità con cui si è venuti a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione;

d) produzione di sola documentazione senza la segnalazione vera e propria di violazioni.

Nel caso di cui alla lett. c), il Gestore, ove quanto denunciato non sia adeguatamente circostanziato, può chiedere al Segnalante elementi integrativi.

In caso di procedibilità ed ammissibilità della segnalazione, invece, il Gestore Whistleblowing avvia l'istruttoria interna sui fatti e sulle condotte segnalate al fine di valutarne la fondatezza. Per lo svolgimento dell'istruttoria, il Gestore può mantenere le interlocuzioni con il Segnalante, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, compiere un'audizione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati, effettuare ogni altra attività ritenuta opportuna ai fini dell'accertamento della segnalazione. Il Gestore Whistleblowing redige e custodisce i verbali degli eventuali incontri relativi alle attività di accertamento condotte.

Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altre funzioni aziendali, avvalersi del loro supporto, coinvolgere risorse esterne (ad es. consulenti, analisti forensi, tecnici, investigatori privati), avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del Segnalante e del Segnalato. In tal caso, al fine di garantire gli obblighi di riservatezza richiesti dalla normativa, il Gestore Whistleblowing procede ad oscurare ogni tipologia di dato che possa consentire l'identificazione della persona segnalante o di ogni altra persona coinvolta (es. facilitatore o ulteriori persone menzionate all'interno della segnalazione). Qualora tali dati siano necessari all'indagine condotta, sarà necessario estendere i doveri di riservatezza e confidenzialità previsti dal Decreto anche a tali soggetti.

Tutte le indagini devono essere condotte tempestivamente, senza protrarsi più a lungo di quanto non sia ragionevolmente necessario dato l'oggetto della segnalazione, e devono essere condotte secondo imparzialità e indipendenza.

Le indagini devono essere svolte nella massima riservatezza ad ogni livello, dal ricevimento della segnalazione alla conclusione della procedura. La riservatezza si applica ai fatti oggetto di indagine, alla/e persona/e coinvolta/e e/o menzionata/e, all'oggetto della segnalazione, al procedimento seguito, ai materiali e alle informazioni raccolte e ai risultati della procedura. Tutti coloro che sono coinvolti nell'indagine sono tenuti a non diffondere alcuna informazione alle persone che non siano direttamente coinvolte nell'indagine stessa.

Il procedimento adottato dalla Società garantisce la riservatezza dei dati personali del segnalante, del segnalato, delle persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione, in conformità con quanto previsto dagli artt. 12 e 13 del D.lgs. n. 24/2023 e dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione. I soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni, il Gestore e ogni altro soggetto coinvolto nel processo hanno l'obbligo di garantire la riservatezza delle informazioni ricevute, anche in merito all'identità del Segnalante che, in ogni caso, deve essere opportunamente tutelato da condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti alla segnalazione.

Il Gestore archivia la segnalazione, tenendo traccia delle motivazioni che hanno condotto all'archiviazione, quando:

- all'esito delle verifiche effettuate non siano emersi elementi tali da far sospettare che la violazione segnalata si sia effettivamente verificata;
- la descrizione dei fatti risulti palesemente infondata e/o in malafede e/o di contenuto talmente generico da non permettere alcuna verifica in merito alla stessa;

scopo di danneggiare la Società, il Segnalato o altri soggetti interessati dalla segnalazione (cfr. Sistema disciplinare previsto nel Modello 231 della Società).

Peretti Rottami S.r.l. potrà inoltre intraprendere le opportune iniziative anche in sede giudiziaria.

6. La riservatezza dei dati

Peretti Rottami S.r.l. pone in essere appositi presidi a garanzia della riservatezza dei dati personali del Segnalante, del segnalato e di tutte le persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione.

Le informazioni e ogni altro dato personale acquisiti in applicazione della presente procedura sono trattati nel rispetto di quanto previsto degli artt. 12, 13 e 14 del D.lgs. n. 24/2023, del GDPR e del Codice in materia di protezione dei dati personali. Nell'apposita sezione "*Whistleblowing*" del sito Internet della Società, viene resa disponibile una specifica informativa in materia di protezione dei dati personali trattati in applicazione della presente procedura.

In particolare, i dati personali trattati ai fini delle presenti regole devono essere:

- limitati a quelli strettamente e obiettivamente necessari per verificare la fondatezza della segnalazione e per la relativa gestione;
- trattati lecitamente e secondo correttezza;
- conservati per un periodo non superiore a 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, salvi i casi di procedimenti giudiziari avviati o in corso o richieste differenti da parte dell'Autorità Giudiziaria.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità. È dato avviso al Segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nell'ipotesi di cui sopra, nonché nelle procedure di segnalazione quando la rivelazione della identità del Segnalante (e di qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità) è indispensabile anche ai fini della difesa del Segnalato.

Peretti Rottami S.r.l. tutela l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del Segnalante.

La persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Beneficiano delle predette tutele anche i facilitatori (persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata), le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono allo stesso legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, i colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con lo stesso un rapporto abituale e corrente, gli enti di proprietà del segnalante o per i quali egli lavora, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

Le tutele non operano nei confronti del segnalante che violi la legge al fine di raccogliere informazioni, indizi o prove di illeciti in ambito lavorativo.

8. Adozione, verifica e revisione della procedura

La presente procedura è adottata dall'Organo Amministrativo, così come ogni sua successiva revisione.

La verifica dell'efficacia e la proposta di aggiornamento della procedura sono affidate all'Organismo di Vigilanza della Società.